



# ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

## Disciplinare di gara

**PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA MEDIANTE "RICHIESTA DI OFFERTA" (R.D.O.) AL "MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), E COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, NUMERO 50, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEGLI EDIFICI DELLA SEDE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLO "ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA" SITA A ROMA, NEL VIALE DEL PARCO MELLINI, NUMERO 84.**

*Colly*

*Q*



## INDICE

<b>Premessa</b> .....	p. 3
<b>Sezione 1 – Oggetto dell'appalto</b> .....	p. 4
<b>Sezione 2 - Requisiti di partecipazione</b> .....	p. 9
<i>a. Requisiti di idoneità professionale</i> .....	p. 13
<i>b. Requisiti di capacità economico finanziaria</i> .....	p.13
<i>c1. Requisiti di capacità tecniche e professionali</i> .....	p.14
<b>Sezione 3 – Modalità di gara delle domande e criteri di ammissibilità delle offerte</b>	
<i>a. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)</i> .....	p. 16
<i>b. Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l'avvenuto sopralluogo...</i> .....	p.17
<i>c PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPASS</i> .....	p.17
<i>d. Patto di Integrità</i> .....	p.18
<i>e. Cauzione provvisoria</i> .....	p.18
3.1 Soccorso Istruttorio.....	p.21
3.2 Criterio di aggiudicazione .....	p.21
3.3 Cause di esclusione.....	p. 21
3.4 Ulteriori disposizioni relative alla aggiudicazione dell'appalto.....	p. 22
<b>Sezione 4 – Informazioni ulteriori</b> .....	p.23
4.1. <i>Responsabile Unico del Procedimento</i> .....	p.23
4.2. <i>Chiarimenti</i> .....	p.23
4.3. <i>Obblighi dell'aggiudicatario</i> .....	p.24
4.4 <i>Fallimento aggiudicatario</i> .....	p. 26
4.5. <i>Cauzione definitiva</i> .....	p.26
4.6 <i>Tutela giurisdizionale</i> .....	p.27
4.7. <i>Comunicazioni</i> .....	p.28
4.8 <i>Trattamento dati</i> .....	p.28



**Premessa:**

Lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" (di seguito "**Amministrazione**") ha indetto una procedura negoziata semplificata tramite "**Richiesta di Offerta**" (**R.D.O.**) al "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un impianto di illuminazione artistica degli edifici della Amministrazione Centrale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" sita a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84.

I lavori dovranno concludersi entro il 19 luglio 2019.

L'importo a base di gara è pari ad **€ 199.820,00** (euro **centonovantanovemilaottocentodue/00**), così articolato:

**1) € 194.000,00, importo soggetto a ribasso;**

**2) € 5.820,00, importo non soggetto a ribasso,** per oneri della sicurezza relativi ai rischi di interferenza.

L'appalto è finanziato con oneri a carico del bilancio dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico e può essere liberamente consultata sul Sito Istituzionale dello "**Istituto**", al seguente indirizzo <http://www.inaf.it/it/home-page-inaf/it/lavora-con-noi/bandi-di-gara>.

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare:

1. il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
2. il Patto di integrità
3. il Capitolato Speciale di Appalto
4. il Cronoprogramma
5. i Computi Metrici Estimativi
6. gli Elenchi dei Prezzi Unitari
7. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento

## Sezione 1. Oggetto dell'appalto

La realizzazione del nuovo impianto di illuminazione artistica a led dell'edificio principale dello "Istituto" e della "Torre Solare", entrambi ubicati all'interno del complesso di Villa Mellini, nonché la sola predisposizione impiantistica per l'illuminazione del percorso didattico e delle principali emergenze architettoniche che costituiscono parte integrante del complesso, comprende le seguenti attività:

### Edificio Principale

1. Sistema a proiezione (remoto) dedicato all'intera volumetria dell'edificio, finalizzato a garantire una lettura unitaria del manufatto architettonico sia da distanza ravvicinata che dalle diverse viste dalla città
2. Sistema a proiezione (ravvicinato) dedicato alle cupole, finalizzato a valorizzare forme e materiali dei volumi che evidenziano la vocazione del Centro e più in generale, del brand INAF
3. Sistema misto a radenza/proiezione dedicato al prospetto nord, a segnalare la sua funzione di quinta architettonica che costituisce il fondale del giardino e del percorso didattico
4. Sistema a radenza dedicato ai portali di ingresso sulla facciata Nord/Sud

### Torre Solare

1. Sistema a radenza dedicato al fusto, all'intradosso del piano di calpestio in quota, al corpo cilindrico che costituisce la base della cupola.
2. Sistema a proiezione (ravvicinato) dedicato alle cupole, finalizzato a valorizzare forme e materiali dei volumi che evidenziano la vocazione del Centro e più in generale, del "brand INAF".

Alcuni dei sistemi sopra descritti saranno equipaggiati con sistema RGBW per consentire scenari di luce dinamica colorata (preferibilmente blu, a rappresentare il colore del "brand INAF" e del cielo) in caso di particolari Eventi

Tutti i sistemi saranno realizzati con ottiche dedicate e sistemi di regolazione tali consentire il massimo contenimento dell'Inquinamento Luminoso e una percezione ideale nelle diverse stagioni e orari.



Le caratteristiche tecniche dell'impianto, le qualità e caratteristiche dei materiali, le modalità ed i tempi di realizzazione, ed ogni altra informazione di carattere tecnico sono definite nel **Capitolato Speciale di Appalto**.

### **Responsabilità, competenze ed obblighi della Impresa aggiudicataria**

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalla Legge 1° marzo 1968, numero 186, dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, numero 37, dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, numero 223, e da ogni altra norma di legge in materia.

In particolare, per effetto del presente Disciplinare e per l'intera durata dell'affidamento, la Impresa aggiudicataria si impegna a:

- osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni;
- dotarsi di attrezzature e mezzi idonei a garantire il regolare svolgimento delle attività per tutta la durata dell'appalto;
- tenere sollevato e indenne l'Amministrazione da qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza dalla esecuzione del contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- attivare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività che devono essere svolte in esecuzione del contratto;
- garantire all'Amministrazione l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione delle attività affidate al fine di verificarne e controllarne l'attuazione.

### **Responsabilità, competenze ed obblighi dell'Amministrazione**

Costituiscono obblighi dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":

- il tempestivo riscontro alle comunicazioni dell'Impresa aggiudicataria in ordine ad eventuali evenienze causate da attività, opere, provvedimenti



dell'Amministrazione, ovvero da inadempienze dello stesso ostative alla realizzazione dell'impianto;

- eliminare ogni forma di impedimento che possa pregiudicare il regolare svolgimento delle attività che formano oggetto dei presenti lavori.

### **Fatturazione**

I pagamenti da parte dell'Amministrazione dovranno essere effettuati entro 30 giorni data emissione fattura. Superato il suddetto termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, la percentuale degli interessi moratori è stabilita nella misura del 5% (cinque per cento) annuo.

Le trattenute a garanzia per assicurazione infortuni, così come la cauzione definitiva, resteranno vincolate fino all'emissione del certificato finale di regolare adempimento e verranno restituite all'Impresa aggiudicataria solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del certificato stesso.

Il certificato di pagamento relativo all'ultima rata verrà rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Ulteriori disposizioni in materia di pagamenti sono previste agli articoli 20 e seguenti del Capitolato Speciale di Appalto.

### **Penali**

Il Direttore dei Lavori verificherà la regolare esecuzione degli interventi oggetto del presente Disciplinare di gara.

Qualora a seguito delle periodiche verifiche svolte dal Direttore dei Lavori, la Impresa aggiudicataria non avesse eseguito a regola d'arte le attività prestabilite l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penalità di € 100,00 per il primo giorno naturale e consecutivo di ritardo, di € 150,00 per il secondo, € 190,00 per i seguenti. Oltre il quinto giorno naturale e consecutivo di ritardo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, anche a mezzo cottimi fiduciari, di eseguire immediatamente ed in

*Ally*

danno della Impresa aggiudicataria le attività mancanti al completamento delle attività relative al suddetto periodo temporale.

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale.

Le penali innanzi specificate saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a) nell'inizio lavori, rispetto alla data di consegna dei lavori;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei lavori a seguito di un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla Direzione dei Lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

In riferimento alle penali di cui alle lettere innanzi specificate, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi della **lettera a)**, non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 15 del Capitolato Speciale di Appalto, la penale di cui alla **lettera b)** e **lettera d)**, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire, infine la penale di cui alla **lettera c)** è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Il Direttore dei Lavori segnala al Responsabile Unico del Procedimento tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente.

Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei paragrafi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

E' fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di applicare l'articolo 17 del Capitolato Speciale di Appalto in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

*all's*

*e*

## Norme di sicurezza (D.Lgs 81/2008) - Disposizioni inerenti la mano d'opera ed i dipendenti

L'Impresa aggiudicataria deve osservare e fare osservare, nell'esecuzione di tutti gli interventi, ai propri dipendenti le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa aggiudicataria deve, inoltre:

- dotare il proprio personale di quanto sia necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia;
- prendere di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81.

Tutte le attività previste nel Capitolato Speciale di Appalto devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente alla aggiudicazione.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera ed il proprio personale.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso lo "**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali**" (**INAIL**), relativamente agli infortuni sul lavoro, e presso lo "**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**" (**INPS**), relativamente alle assicurazioni sociali e per malattie.

Si precisa, inoltre, che l'Impresa aggiudicataria deve trasmettere, entro la data di stipulazione del contratto e successivamente relativamente ad ogni esercizio, al Direttore dei Lavori l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Istituti innanzi specificati, con relativa dichiarazione di regolare corresponsione dei versamenti contributivi previsti.

Qualora l'Amministrazione riscontri autonomamente, o su denuncia da parte di terzi, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di



sospendere l'emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando lo "**Ispettorato Nazionale del Lavoro**" non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte della Impresa aggiudicataria la quale rimane, comunque, impegnata nella corretta e ordinaria esecuzione delle attività descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'Amministrazione, attraverso persona idonea, fornirà preventivamente alla Impresa aggiudicataria dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinata ad operare in relazione all'attività oggetto della procedura di gara, al fine di consentire alla Impresa aggiudicataria stessa l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione ed a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

Ulteriori e specifiche disposizioni in materia di sicurezza sono prescritte negli articoli 30 e seguenti del Capitolato Speciale di Appalto.

## **Sezione 2 – Requisiti di partecipazione.**

Le Imprese possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti nella presente **Sezione**.

I predetti requisiti sono:

- a. idoneità professionale;
- b. capacità economica e finanziaria;
- c. capacità tecniche e professionali.

È **vietato** alle Imprese di partecipare alla procedura di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (cosiddetta "**Aggregazione di Imprese di Rete**").

*alls*

È **vietato** alla Impresa che partecipa alla procedura di gara in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** alla Impresa che partecipa alla procedura di gara in “*Aggregazione di Imprese di Rete*”, di partecipare anche in forma individuale.

I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre.

Alle Imprese consorziate è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia la Impresa consorziata. Inoltre, in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese consorziate designate dal Consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la Impresa consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le “*Aggregazione di Imprese*” aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, devono osservare la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

**a)** nel caso di cosiddetta “*Rete - Soggetto*”, in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, la aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

**b)** nel caso di cosiddetta “*Rete – Contratto*”, in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica,

*Ally*

l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un "**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**" può essere assunto anche da un Consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un "**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**" o "**Consorzio Ordinario**" costituito oppure di una "**Aggregazioni di Imprese di Rete**".

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in "**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**" purché non rivesta la qualità di



mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi degli articoli 83 ed 85 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese che partecipano alla procedura di gara attestano il possesso dei requisiti di seguito specificati mediante la produzione del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Impresa o da un procuratore legittimato alla firma, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui l’offerta venga presentata:

- da una **Impresa singola**, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere prodotto per ciascun “**Lotto**” e deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa;
- da più **Imprese** che aderiscono ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ad un Consorzio Ordinario di Imprese, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** debitamente compilato, deve essere prodotto singolarmente da ciascuna delle Imprese che aderiscono al Raggruppamento Temporaneo o al Consorzio Ordinario di Imprese e sottoscritto dai rispettivi Titolari, Legali Rappresentanti o Procuratori legittimati alla firma.

Si precisa che le dichiarazioni rese con il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i soggetti indicati all’articolo 80, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi i soggetti cessati dalle cariche societarie.

Nel caso in cui i soggetti cessati risultino, per qualsiasi motivo, indisponibili o irreperibili, il Titolare o il Legale Rappresentante della Impresa è tenuto a rendere la predetta dichiarazione in luogo dei medesimi e limitatamente ad atti e/o fatti di cui sia






venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, comprovando, mediante la produzione di apposita documentazione, la loro indisponibilità e/o irreperibilità.

### A. Requisiti di idoneità professionale

Le Imprese sono tenute a comprovare:

- a) la loro iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o nei competenti Ordini Professionali;
- b) il possesso dell'abilitazione alla realizzazione dei lavori di cui alla lettera "A" dell'articolo 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37 con il quale è stato emanato il "**Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge del 2 dicembre 2005, numero 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici**";
- c) la legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia.

### B. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito sarà dimostrato attraverso la produzione della "**Certificazione SOA**", I Classe o superiore.

### C. Requisiti di capacità tecniche e professionali

Le Imprese, oltre a produrre l'attestazione, relativa alla categoria attinente alla natura degli interventi da realizzare, rilasciata da società di attestazione (**SOA**) di cui all'articolo 84 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, regolarmente autorizzata, in corso di validità (**Categoria OS30**), in considerazione della specificità dei lavori, dovranno, altresì, comprovare di:

cccs  
R

- aver eseguito, con esito positivo, nell'ultimo triennio, almeno un intervento su beni vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, e successive modifiche ed integrazioni, relativi all'illuminazione monumentale esterna o interna di un immobile di valore storico artistico di importo almeno pari ad € 100.000,00;
- aver eseguito, nell'ultimo triennio, almeno un impianto che prevede protocolli di regolazione DALI e DMX.

### **C.1 Sistema di garanzia della qualità**

Le Imprese dovranno comprovare di:

- essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, nelle Categorie pertinenti gli interventi da realizzare;
- essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità, nelle Categorie pertinenti gli interventi da realizzare;
- essere in possesso della certificazione OHSAS 18001:2012 o ISO 45001:2018, in corso di validità, nelle Categorie pertinenti gli interventi da realizzare;

### **Avvalimento.**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 89, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016, numero 248, il quale individua le "***opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione***", **è vietato l'avvalimento.**

R 

## Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dal combinato disposto degli articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016, numero 248 e 89, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

## Registrazione al sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

L’articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012, numero 35, prevede che la documentazione che comprova il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per la partecipazione alle procedure di importo pari o superiore a € 40.000,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, debba essere acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), gestita dalla “**Autorità Nazionale Anticorruzione**” (**ANAC**).

Tutte le Imprese interessate a partecipare alla procedura devono essere obbligatoriamente registrate nel sistema “**AVCPASS**”. La registrazione viene effettuata mediante accesso nell’apposito “*link*” del Portale della Autorità Nazionale Anticorruzione, al seguente indirizzo: [www.avcp.it](http://www.avcp.it) Servizi, AVCPass, Accesso riservato allo Operatore Economico, secondo le relative istruzioni.

Il “**Sistema**” rilascerà un “*Pass OE*”, che abilita la Impresa ad accedere al servizio di verifica dei requisiti di partecipazione, e che dovrà essere prodotto attraverso la piattaforma del “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**” in sede di offerta.

## Sezione 3 – Modalità di gara e criteri di ammissibilità delle offerte

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, la procedura di gara sarà espletata tramite “**Richiesta di Offerta**” (**R.D.O.**) al “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**”.



Ai fini della presentazione della offerta economica attraverso la modalità innanzi specificata, sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici, Progetto Esecutivo, ed altra documentazione tecnica) presso gli uffici dell'Architetto Francesca Romana PORTA, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede della Amministrazione Centrale sita a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento tramite e-mail ai seguenti recapiti: [francesca.porta@inaf.it](mailto:francesca.porta@inaf.it), [simone.mattana@inaf.it](mailto:simone.mattana@inaf.it).

Il soggetto incaricato della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'Impresa.

All'offerta economica dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a. Documento di gara unico europeo
- b. certificato di avvenuto sopralluogo
- c. PassOE
- d. Patto di Integrità
- e. cauzione provvisoria
- f. Attestazione di versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

#### **a. Documento di gara unico europeo**

Le Imprese che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono presentare il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un procuratore legittimato alla firma della Impresa, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

a 

Con il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** le predette Imprese attestano che:

a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;

b) soddisfano i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del predetto Decreto Legislativo.

Il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** dovrà essere redatto in carta libera e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della Impresa, nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le modalità definite nella Sezione 1 "**Requisiti di partecipazione**".

**b. Attestato rilasciato dalla Stazione Appaltante che certifichi l'avvenuto sopralluogo**

Il sopralluogo è **obbligatorio**.

L'Amministrazione rilascerà opportuno certificato alla Impresa che ha svolto il sopralluogo, il quale dovrà essere prodotto tramite la piattaforma del "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**" in sede di offerta.

**c. PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPASS**

In sede di gara deve essere prodotto il documento denominato "**Pass OE**", il quale attesta che i requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziario e di capacità tecnico-organizzativa possono essere verificati attraverso il sistema "AVCPASS", istituito presso la "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" ("**ANAC**"), già "**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**" ("**AVCP**"), in conformità a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2017, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.



La registrazione al Sistema “AVCPASS” dovrà essere effettuata con le modalità indicate nell’apposito “link” del Portale della medesima Autorità, denominato “*Servizi ad accesso riservato – AVCPASS*”, e seguendo le relative istruzioni.

Il “**Pass OE**” deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma della Impresa che partecipa alla procedura di gara.

#### **d. Patto di integrità**

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”, il Titolare, il Legale Rappresentante o un Procuratore legittimato alla firma della Impresa che partecipa alla procedura di gara dovrà allegare all’offerta, a pena di esclusione, attraverso la piattaforma del “**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**”, debitamente sottoscritto per accettazione, il modulo denominato “**Patto di Integrità**”.

#### **e. Cauzione provvisoria**

L’importo della cauzione provvisoria, che è pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, costituisce la garanzia del mancato adempimento degli obblighi e degli oneri previsti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche.

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 93, la cauzione provvisoria, a scelta della Impresa che intende partecipare alla procedura di gara, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che siano in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti dalle disposizioni legislative che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di cauzioni che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una



società iscritta in apposito albo, ai sensi dell'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Decreto Legislativo più volte citato, la *"...offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni..."*, qualora la Impresa risultasse affidataria dei lavori per i quali ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara.

Tale previsione non si applica *"...alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese..."*.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora formalmente costituiti, la predetta cauzione dovrà essere intestata a tutti i componenti del Raggruppamento e dovrà espressamente specificare la Impresa Capogruppo o Mandataria e quelle Mandanti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari di imprese la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le Imprese riunite e/o consorziate siano in possesso della certificazione di qualità.

*Alles*  
*P*

-----

**Le dichiarazioni rese e le documentazioni prodotte debbono essere conformi a tutto quanto prescritto nei punti a, b, c, d, ed e, del presente Disciplinare di Gara.**

SOMMARIO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA	
<b>1</b>	<i>Documento di gara unico europeo</i>
<b>2</b>	<i>Garanzia provvisoria</i>
<b>3</b>	<i>Pass OE</i>
<b>4</b>	<i>Patto d'integrità</i>
<b>5</b>	<i>Attestazione di versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>
<b>6</b>	<i>Certificato avvenuto sopralluogo</i>

### **3.1 Soccorso istruttorio.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della offerta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del **Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui al punto **b)** del paragrafo **3.1** della **Sezione 3**, la Stazione Appaltante assegnerà alla Impresa un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le proprie dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione della domanda, la Impresa è esclusa dalla procedura di gara.

Si rammenta che le irregolarità relative alla offerta economica **non possono essere sanate.**

*R. All.*

**Si precisa, infine, che le carenze che non consentono di individuare il contenuto della dichiarazione o il soggetto che l'ha resa, non possono essere oggetto di soccorso istruttorio e costituiscono, pertanto, irregolarità essenziali non sanabili.**

### **3.2 Criterio di aggiudicazione.**

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo tramite "**Richiesta di Offerta**" (R.D.O.) al "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**", secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, introdotto dal Decreto Legge 18 aprile 2019, numero 32, che contiene alcune "**Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici**".

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, nell'offerta economica l'Impresa deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di permettere alla Amministrazione prima dell'aggiudicazione, di verificare, relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d, del predetto Decreto Legislativo.

### **3.3.Cause di esclusione**

Saranno escluse le Imprese:

- che non possiedono i requisiti di cui alla Sezione 2 del presente Disciplinare di gara;
- le cui offerte sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare e/o nel Capitolato Speciale di Appalto;

*CC*  
*ff*

- le cui offerte non prevedano alcun ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara;
- le cui offerte siano condizionate, espresse in modo indeterminato o che si riferiscano ad altro appalto;
- che siano coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Operatori economici e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Tutte le altre ipotesi di esclusione dalla procedura di gara sono quelle indicate tassativamente dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa presente, inoltre, che relativamente alla falsità in atti ed alle dichiarazioni mendaci:

- a) sono previste sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente 28 dicembre 2000, numero 445, che contiene il "**Testo Unico sulla documentazione amministrativa**", e successive modifiche ed integrazioni;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

### **3.4 Ulteriori disposizioni relative alla aggiudicazione dell'appalto**

Si precisa, altresì, che:

- a) la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua;
- b) l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'insindacabile approvazione dell'esito della gara da parte degli Organi competenti della Stazione Appaltante.

Nella ipotesi in cui l'appalto, per accertata impossibilità, non possa essere aggiudicato alla Impresa prima classificata, si procederà comunque all'aggiudicazione in favore della Impresa che la segue immediatamente nella graduatoria finale all'uopo predisposta.

*Colle*  
*R*

In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all'aggiudicazione della gara a favore della Impresa utilmente collocata nella graduatoria finale.

In ogni caso lo scorrimento della graduatoria non potrà essere effettuato oltre il terzo posto.

**Si fa presente che, successivamente alla aggiudicazione della presente procedura di gara, l'inizio dei lavori, o parte di essi, potrà essere subordinata al rilascio dei necessari pareri, autorizzazione e nulla osta dei competenti Enti.**

## **Sezione 4 – Disposizioni ulteriori**

### **4.1 Responsabile Unico del Procedimento**

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni, il **Responsabile Unico del Procedimento** è l'Architetto **Francesca Romana PORTA**, in servizio presso la "**Amministrazione Centrale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

### **4.2 Chiarimenti**

Eventuali informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa in merito alla procedura di gara potranno essere richiesti alla Dottoressa **Raffaella RIONDINO**, a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: [raffaella.riondino@inaf.it](mailto:raffaella.riondino@inaf.it)

Eventuali informazioni di carattere tecnico potranno, invece, essere richieste all'Architetto **Francesca Romana PORTA**, nella sua qualità di "**Responsabile Unico del Procedimento**" ai seguenti recapiti: telefono: 0635533250, email: [francesca.porta@inaf.it](mailto:francesca.porta@inaf.it).

Gli appuntamenti per il sopralluogo potranno, infine, essere concordati con il Signore **Simone MATTANA** ai seguenti recapiti telefono: 0635533280, email: [simone.mattana@inaf.it](mailto:simone.mattana@inaf.it).

### **4.3 Obblighi dell'aggiudicatario**




Il contratto sarà stipulato tra lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e la Impresa aggiudicataria dell'appalto.

Nel termine fissato dalla stazione appaltante, la Imprese aggiudicatrice dell'appalto è tenuta a presentare la documentazione di seguito riportata:

- a. in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un atto notarile che formalizzi il mandato con rappresentanza, debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni tra la Impresa Capogruppo o Mandataria e le Imprese Mandanti, secondo le dichiarazioni rese in sede di gara;
- b. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, e successive modificazioni ed integrazioni, con la prescrizione che l'aggiudicatario, al fine di assicurare la predetta tracciabilità, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente Disciplinare di Gara, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;
- c. dichiarazione sostitutiva di certificazione della documentazione antimafia ai sensi degli articoli 84, 85 e 89 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con specifico riferimento agli **obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**, quest'ultimo è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.

La polizza in parola deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui

*Call*  
*R*

massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

#### **4.4 Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara originale, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Qualora non sussistano tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dal contratto.

*Alles*  
R

## 4.5 Cauzione definitiva

L'Impresa aggiudicatrice dell'appalto è obbligata a costituire una cauzione definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste in caso di possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, secondo quanto stabilito dall'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nelle forme e con le modalità innanzi definite determina la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto alla Impresa che segue in graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso ed è progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto entro il limite massimo dell'80 per cento dell'importo inizialmente garantito.



L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve rimanere integro fino al momento della emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

Lo svincolo non richiede il nulla osta della Stazione Appaltante ma esclusivamente la preventiva, obbligatoria consegna all'istituto garante, da parte della Impresa aggiudicataria dell'appalto, del documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, in originale o in copia autentica, che attesta l'avvenuta esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di escussione parziale, la cauzione deve essere integrata con le modalità definite dall'articolo 103, comma 1, penultimo capoverso, del Decreto Legislativo innanzi richiamato.

La cauzione definitiva deve essere necessariamente corredata da autentica notarile della firma del soggetto che rilascia la relativa polizza fideiussoria, la quale deve essere legalizzata secondo le modalità definite dagli articoli 1, lettera l), e 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui la Imprese aggiudicatrice dell'appalto non ottemperi, con i modi e nei tempi fissati, a quanto stabilito e/o richiesto dalla stazione appaltante, decadrà dal diritto alla stipula del contratto e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con apposito provvedimento.

In tal caso, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito.

#### **4.6 Tutela giurisdizionale**

La tutela giurisdizionale relativa alla presente procedura di gara è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, adottato con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere proposti avanti al Tribunale Amministrativo della Regione, Sede di Roma.

Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno, invece, deferite alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

R 

Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie relative all'appalto oggetto del presente Disciplinare di gara.

#### 4.7 Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni alle Imprese che partecipano alla procedura di gara verranno effettuate mediante avviso sul Sito Web della Stazione Appaltante e/o mediante messaggio di posta elettronica o di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni che riguardano la procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata indicati dalle Imprese che hanno presentato la relativa domanda di partecipazione.

In caso di Raggruppamenti Temporanei e/o Consorzi Ordinari di Imprese, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla Impresa Capogruppo o Mandataria si intende validamente trasmessa a tutte le Imprese che fanno parte del Raggruppamento o del Consorzio.

#### 4.8 Trattamento dei Dati Personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del ***“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”***, denominato anche ***“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”***, lo ***“Istituto Nazionale di Astrofisica”***, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai rappresentanti e dagli incaricati degli Operatori Economici che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine



dal predetto “**Istituto**”, è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della Commissione Giudicatrice, presso il medesimo “**Istituto**”.

2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del “**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**” ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l’invio di una richiesta al “**Responsabile della Protezione dei Dati**” dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”:
  - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo;
  - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: **rpd@inaf.it**;
  - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: **rpd-inaf@legalmail.it**.
6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel “**Regolamento**



**Generale sulla Protezione dei Dati** e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto Regolamento, o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del predetto Regolamento.

**Il Direttore Generale**

**Dottore Gaetano Telesio**

